

Tutte le novità del Decreto Energia

Energia

- 01** Introduzione
- 02** Promozione dell'autoproduzione di rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione
- 03** Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale
- 04** Concessioni geotermoelettriche
- 05** Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili
- 06** Stoccaggio geologico di CO₂
- 07** Sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare
- 08** Infrastrutture di rete elettrica
- 09** Sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
- 10** Registro per le tecnologie per il fotovoltaico



01 *Introduzione*

Impianti a fonti rinnovabili per gli energivori, misure per gli impianti eolici galleggianti in mare, rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas, fondo di compensazione per le Regioni, e molto altro nel nuovo **Decreto Energia** (D.L. n. 181/23) entrato in vigore lo scorso 10 dicembre.

Il provvedimento – “*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023 e contiene molte novità interessanti, analizzate in questo documento dai professionisti Andersen.

02 *Promozione dell'autoproduzione di rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione*

Con la finalità di promuovere ed accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori caratterizzati da un forte consumo di energia elettrica, si prevede (articolo 1) che, fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie a soggetti privati, gli enti concedenti sono tenuti a **preferire i progetti di impianti eolici o fotovoltaici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese a forte consumo energetico** iscritte presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il MASE definisce un **meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili** per le imprese energivore iscritte all'elenco della CSEA, secondo i seguenti principi:


- a) La nuova capacità di generazione deve essere realizzata dalle imprese energivore, anche per aggregazione, oppure da soggetti terzi con cui le imprese energivore hanno sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile (se la nuova capacità è realizzata da soggetti terzi, l'impresa energivora assicura che tali soggetti si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al GSE)
- b) La capacità di generazione è realizzata con:
 1. Nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di **potenza minima pari a 1 MW**
 2. Impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento, con un **incremento di potenza pari almeno a 1 MW**

- c) L'entrata in esercizio degli impianti di cui ai numeri 1 e 2 deve avvenire **entro 40 mesi dalla stipula del contratto**, salvo cause di forza maggiore o ritardi nei procedimenti, purché il ritardo non sia imputabile all'impresa
- d) Nelle **more** dell'entrata in esercizio, le imprese energivore possono chiedere al GSE che per 36 mesi sia anticipata una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle garanzie di origine, con la stipula di contratti per differenza a due vie
- e) La quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile al GSE in caso di richiesta di anticipazione è pari all'energia nella disponibilità del GSE derivante da fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, meccanismi del ritiro dedicato all'energia o dello scambio sul posto
- f) Il GSE mette a disposizione l'energia oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal GME
- g) Per ogni impresa energivora, la quantità di energia elettrica rinnovabile anticipata non può essere superiore ai consumi medi annui rilevanti per l'iscrizione all'elenco della CSEA
- h) La quantità di energia è assegnata alle imprese energivore in relazione alla quantità richiesta e se non è possibile soddisfare la richiesta, il GSE riproporziona la quantità
- i) La restituzione avviene sulla base di **contratti per differenza stipulati** fra impresa e GSE, alle seguenti condizioni:
 1. La potenza indicata nel contratto deve essere tale per cui l'energia rinnovabile ceduta al termine del contratto sia pari a quella oggetto di anticipazione
 2. Il prezzo di cessione corrisponde al prezzo dell'energia anticipata dal GSE senza rivalutazioni per l'inflazione, salva la previsione di indicizzazione durante il periodo di restituzione ove prevista dai contratti tipo del GSE
 3. Il periodo di restituzione è di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti
 4. La produzione attesa è resa disponibile sul mercato
 5. Fermo quanto previsto dai numeri 1, 2, 3, e 4, si applica la disciplina contrattuale prevista per il supporto alle rinnovabili
- l) Per la stipula dei contratti le imprese presentano le **garanzie a copertura dei rischi** di mancato adempimento
- m) A copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto un **contributo di valore complessivo** non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa
- n) Per i contratti di approvvigionamento fra le imprese energivore e i soggetti terzi è favorito l'utilizzo della piattaforma del GME

03 *Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale*

Per rafforzare la **sicurezza** relativa agli approvvigionamenti di gas naturale e per **ridurre le emissioni di gas climalteranti**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il GSE o le società del Gruppo GSE avviano, su direttiva del MASE, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale a prezzi ragionevoli (articolo 2).

Sono legittimati a partecipare a tali procedure i **titolari di concessioni esistenti** i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria e considerando i soli vincoli classificati come assoluti e già costituiti dal Piano.



Inoltre, sono ampliate le zone nelle quali è possibile procedere alla coltivazione del gas naturale sulla base di concessioni esistenti o di nuove concessioni.

I soggetti interessati presentano al GSE la **manifestazione di interesse** a aderire alla procedura comunicando, tra l'altro, i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, i tempi massimi di entrata in erogazione, i relativi investimenti necessari e l'impegno a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato.

Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di un **procedimento unico, che comprende le valutazioni ambientali e che deve concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza**. Il GME, attraverso una o più procedure di allocazione, offre i diritti sul gas in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas. Spetterà, quindi, ad ARERA stabilire le modalità con cui la differenza fra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi.

All'esito delle procedure, **è previsto che il Gruppo GSE stipuli i contratti di acquisto a lungo termine per i diritti sul gas**, sotto forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a 5 anni e stipuli con ciascun cliente finale un **contratto finanziario per differenza rispetto al PSV**, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito delle procedure, di durata pari a 5 anni.

Le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

04 *Concessioni geotermoelettriche*

Si prevede che per le concessioni geotermoelettriche, il **termine per l'indizione della gara** è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime; inoltre, il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica è posticipato al 31 dicembre 2026.

Altra novità riguarda la possibilità per l'autorità competente di richiedere al concessionario uscente di presentare entro un termine definito dall'autorità medesima, ma comunque non successivo al 30 giugno 2024, un **piano pluriennale di investimenti**, che abbia ad oggetto:

- a) **interventi di manutenzione e miglioramento degli impianti** in esercizio, anche per ridurre le emissioni
- b) **interventi minerari** per recuperare il declino del campo geotermico
- c) **interventi per la sostenibilità** ambientale
- d) **interventi** per la realizzazione di **nuovi impianti** o per il **potenziamento** di quelli esistenti
- e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione

In caso di valutazione positiva del piano presentato, l'autorità rimodula le condizioni di esercizio, anche con riferimento alla durata che comunque non può superare i 20 anni. **In caso di inadempimento** del concessionario agli interventi del piano, l'autorità competente avvia le procedure per la riassegnazione della concessione.

05 *Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili*

L'articolo 4 del decreto definisce le modalità di incentivazione che hanno la finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Fondo per la decarbonizzazione

Per tali finalità, una quota di proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di competenza del MASE, nel **limite di 200 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni fra il 2024 e il 2032, è destinata ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del MASE e da ripartire fra le regioni per l'**adozione di misure di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile**.

Contributo dei titolari degli impianti

I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, con titolo ottenuto nel periodo fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, devono corrispondere al GSE un contributo annuo di 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il GSE provvede a versare tale contributo all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione al suindicato fondo.

Con apposito decreto il MASE stabilirà le modalità e i criteri di riparto fra le regioni delle risorse (privilegiando per l'anno 2024 le regioni che hanno provveduto all'individuazione delle aree idonee), tenendo conto del conseguimento degli **obiettivi annui di potenza installata e dell'impatto ambientale** mentre la gestione della misura è affidata al GSE, con modalità definite con convenzione sottoscritta col MASE.

06 *Stoccaggio geologico di CO₂*

Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono **rilasciate dal MASE con procedimento unico**, comprensivo anche delle valutazioni ambientali. L'autorizzazione ha durata di tre anni, prorogabili su richiesta del titolare. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il MASE procede alla diffida con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione del soggetto interessato, assegnando un termine per sanare le irregolarità.



07 *Sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare*

Con lo scopo di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree meridionali del paese, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il MASE pubblica un avviso per acquisire manifestazioni di interesse per **individuare in due porti del Mezzogiorno aree demaniali marittime** con specchi d'acqua esterni alle difese foranee, **destinate alla realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo di investimenti nella cantieristica navale** con scopo di produzione, assemblaggio e varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche per la cantieristica per produrre energia eolica in mare.

Procedura

Le manifestazioni di interesse sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per quanto concerne la sicurezza della navigazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono individuate le aree demaniali marittime interessate e gli interventi infrastrutturali da realizzare in dette aree.

08 *Infrastrutture di rete elettrica*

Realizzazione di cabine primarie ed elettrodotti

Fatti salvi i regimi più favorevoli, **fino al 31 dicembre 2026**, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, fino a 30 kV (e senza limiti di estensione) e le relative opere accessorie, previsti da progetti finanziati dal PNRR, si applica la denuncia di inizio lavori (DIL), da presentare alle regioni o alle province autonome almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, se non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa europea e ferma la necessità di acquisire il consenso dei proprietari delle aree interessate.

La DIL è corredata del **progetto** definitivo, della **relazione** attestante l'assenza di vincoli, la conformità e la compatibilità con gli strumenti pianificatori e il non contrasto con quelli adottati e i regolamenti edilizi e il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo.

Se sussistono i vincoli di cui sopra o è necessario acquisire la dichiarazione di pubblica utilità ovvero l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici, la realizzazione delle opere e infrastrutture avviene a seguito del rilascio di Autorizzazione Unica, secondo i termini previsti dallo stesso decreto.

L'istanza di Autorizzazione Unica è accolta quando **entro 90 giorni** non sia comunicato provvedimento di diniego o non sia espresso un dissenso motivato da parte dell'amministrazione che si occupa della tutela paesaggistico territoriale o dei beni culturali. In tali casi, l'amministrazione è comunque tenuta al rilascio di un'attestazione sull'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica, su richiesta; se non è rilasciata entro 10 giorni, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato.



09 *Sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento*

Il decreto destina un importo pari a **98.718.200 euro**, per favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, purché non siano già finanziati dal PNRR.

10 *Registro per le tecnologie per il fotovoltaico*

L'ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, su istanza del produttore o del distributore interessato:

Moduli

- **moduli fotovoltaici** prodotti negli Stati membri dell'UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%
- **moduli fotovoltaici con celle**, prodotti negli Stati membri dell'UE con efficienza di cella almeno pari al 23,5%
- moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem** prodotte nell'Unione con efficienza di cella almeno pari al 24%



Carlo Giofrè
Partner
carlo.gioffre@it.andersen.com
m

ANDERSEN®

Key Contact